

ACCORDO REGIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ASPETTATIVE
E DEI PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI

PARTE I
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo, che disciplina la materia della rappresentatività e delle altre prerogative sindacali, si applica ai dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente C.C.R.Q. o dal C.C.R.L. o dalla l.r. n.10/2000, continuano ad applicarsi residualmente le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Nel testo del presente accordo il termine "amministrazione" indica l'Amministrazione regionale, l'espressione "rami dell'amministrazione" indica ciascun Assessorato regionale, l'espressione "enti" indica tutti gli enti pubblici non economici di cui all'art.1 della l.r. 10/2000 dove si applica il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale e dell'area della dirigenza regionale e l'espressione "OO.SS. rappresentative" indica le organizzazioni sindacali che hanno la rappresentatività di volta in volta prevista per essere ammesse alla contrattazione ai sensi dell'art. 15 comma 7 del presente accordo e a godere delle altre prerogative sindacali.

Titolo II
ATTIVITA' SINDACALI

Art. 2
Diritto di assemblea

1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi del comparto dei lavoratori con qualifiche non dirigenziali o dell'area della dirigenza a definire condizioni di miglior favore, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nel successivo art.10, comma 1.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati dai soggetti di cui all'art.10 comma 1 all'ufficio di gestione del personale nell'ambito del quale avrà luogo l'assemblea, con preavviso scritto almeno tre giorni prima.

[Handwritten signature]
COBAS/COBIE
Grallo
Mistretta

SIAD/COIRS
LoCini V. M. M.

SIAD
LoCini V. M. M.

CISL
FP e UIL
UIL FPL
DIRSI
SAOIRS
USC
[Various handwritten signatures and marks]

La convocazione delle assemblee aventi a oggetto problematiche concernenti l'intero personale dell'Amministrazione regionale sarà comunicata direttamente al Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.

Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole strutture di appartenenza e comunicate agli uffici per la gestione del personale. Per l'amministrazione regionale il Dipartimento della Funzione pubblica e del personale cura la verifica annuale della fruizione delle ore di partecipazione ad assemblee.
5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili negli uffici che forniscono servizi essenziali ai sensi della legge n.146/1990.
7. Il dipendente che presta servizio presso uno degli uffici indicati al comma precedente o presso un ufficio che abbia diretto rapporto con l'utenza, comunica al proprio datore di lavoro la propria intenzione di partecipare all'assemblea con preavviso di almeno un giorno lavorativo, onde consentire alla struttura di adottare opportune azioni di informazione e comunicazione.

Art. 3
Diritto di affissione

COBAS/COSIR
Heraldo Fico
M. M. M.

1. I soggetti di cui all'art. 10, punto 1 hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione e gli enti hanno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno degli uffici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi informativi.

Art. 4
Locali

1. Ciascun ramo dell'amministrazione e ciascun ente con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10 l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nei rami dell'amministrazione e in ciascun ente con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura.

SIAD/DIRS
ho Am. V. M. M.

SIAD
ho Am. V. M. M.

CRS - F. P. M.
FP CCIL
UIL FPL
DIESI
SA DIRS
Quarant. Del.
Pentone
Cusani
Grandi
USC
M. M. M.

Art. 7

Flessibilità in tema di aspettative sindacali

1. Fermo restando il loro numero complessivo, le aspettative sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruite dai dirigenti sindacali di cui all'art. 6, punto 2, dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche frazionatamente, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al punto 1, le aspettative sindacali possono essere utilizzate con articolazione della prestazione di servizio ridotta fino ad un massimo del 50%, previo accordo del dipendente stesso con il ramo dell'amministrazione interessata o dell'ente sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
 - a) in tutti i giorni lavorativi;
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai punti 1 e 2, il numero dei dipendenti in aspettativa sarà aumentato in misura corrispondente, fermo restando l'intero ammontare delle aspettative stesse, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4. Per il periodo di aspettativa di cui al presente articolo, il trattamento economico di cui al successivo art.14 va rideterminato sulla scorta dei principi relativi al part-time di cui ai contratti collettivi regionali di lavoro. Tali principi valgono anche per quanto attiene le ferie e il periodo di prova in caso di vincita di concorso o progressione di carriera (purché in tale ipotesi sia confermata l'aspettativa sindacale con prestazione lavorativa ridotta). Le ipotesi di aspettativa di cui al presente articolo non potranno incidere sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
5. La flessibilità di cui al punto 1 può essere concessa ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statuari, appartenenti alle qualifiche dirigenziali, previo accordo con il ramo dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza; in tale ipotesi l'aspettativa sindacale può essere svolta con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno.
6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste dal presente articolo, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dagli articoli seguenti.

Art. 8

Contingente dei permessi sindacali retribuiti

1. Il contingente complessivo annuo, stabilito in 35.000 giornate dal precedente accordo del 2003, viene ridotto nella seguente misura:
 - del 15% nell'anno 2011 pari a n. 29.750 giornate;
 - del 15% nell'anno 2012 pari a n. 24.500 giornate;
 da distribuire proporzionalmente, in relazione al numero di dipendenti, tra comparto non dirigenziale e area della dirigenza.
2. I permessi di cui al presente articolo possono essere fruiti anche in ore.

CISLFP FP e qu UILFPL DIRSI SAdIRS
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

SIAD/UDIRS
[Signature]

[Signature]

COBAS/GOBIR
[Signature]

SIAD
[Signature]

Art. 9
Modalità di ripartizione dei permessi retribuiti

1. Il 5% del contingente complessivo di permessi retribuiti definito ai sensi dell'art. 8, punto 1, ripartito proporzionalmente tra comparto non dirigenziale e area della dirigenza, è distribuito in maniera paritaria tra le OO.SS. rappresentative per la partecipazione dei dirigenti sindacali, componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali non collocati in aspettativa, alle riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali.
2. Il contingente di permessi retribuiti definito dall'art. 8, punto 1, al netto dei permessi indicati al punto 1 del presente articolo, è ripartito, in proporzione al grado di rappresentatività accertato dall'Aran-Sicilia secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente accordo, tra le OO.SS. sia con riferimento al comparto non dirigenziale che all'area della dirigenza.
3. A seguito delle elezioni delle R.S.U., i permessi sindacali di cui al punto precedente vengono ripartiti in misura pari al 70% alle OO.SS. rappresentative e nella misura del 30% alle R.S.U..
4. Il contingente dei permessi di spettanza delle R.S.U. è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo di cui al punto precedente.
5. Sino alle elezioni delle R.S.U., e comunque non oltre il 31.12.2011, il contingente dei permessi sindacali retribuiti, spettante alle stesse ai sensi del punto 3, è integralmente assegnato alle OO.SS. rappresentative.

Qualora alla data del 31.12.2011 le R.S.U. non siano state elette, a far data dal 01.01.2012 il suddetto contingente di permessi sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 5%.

Qualora alla data del 31.12.2012 le R.S.U. non siano state elette, a far data dal 01.01.2013 il suddetto contingente di permessi sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 15%.






Nell'ulteriore ipotesi che alla data del 31.12.2013 le R.S.U. non siano state ancora elette, a far data dal 01.01.2014 il contingente dei permessi sindacali retribuiti ad esse spettante sarà distribuito tra le OO.SS. rappresentative in misura ridotta del 25%.


Art. 10
Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti



1. I dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato sono:
 - i componenti delle R.S.U.;
 - i dirigenti sindacali che siano componenti eletti o nominati degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in aspettativa.


I dirigenti indicati al secondo alinea hanno titolo a fruire dei permessi attribuiti alle OO.SS. rappresentative ai sensi del punto 3 dell'art. 9.

2. Le OO.SS. rappresentative dovranno comunicare per iscritto ai rami dell'amministrazione e agli enti di appartenenza, nonché al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, alla costituzione e ai successivi rinnovi degli organi elettivi statutari, i nominativi dei rispettivi componenti. Le prerogative sindacali potranno essere concesse esclusivamente ai soggetti eletti o nominati nei suddetti

<p>SIAD </p>	<p>FP cell </p>	<p>UIL FPL </p>	<p>DIEST </p>	<p>SAOIRS </p>
--	---	---	--	--

SIAD/UDIRS



 COBAS/COOP


SIAD


organismi statutori. Per i dirigenti sindacali nominati le prerogative sindacali avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, mentre per quelli eletti nelle forme statutarie dal giorno successivo a quello della comunicazione.

3. I componenti degli organismi statutori regionali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.R.L. di comparto rappresentano la delegazione trattante ai fini della contrattazione collettiva regionale e della contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di dipartimento (o struttura equiparata) e di ente.
4. I componenti degli organismi statutori regionali o provinciali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.R.L. di comparto rappresentano la delegazione trattante ai fini della contrattazione decentrata integrativa in sede periferica.
5. I dirigenti sindacali indicati al punto 1 possono usufruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
6. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
7. I permessi sindacali spettanti alle OO.SS. in funzione della relativa rappresentatività possono essere cumulati sino al 50% del tetto massimo spettante. Non vanno considerati ai fini di tale limite i permessi concessi per l'attività di contrattazione collettiva a livello regionale, allorché non venga superato il limite di venti giorni in un trimestre. Per i componenti delle R.S.U. i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
8. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita, per i servizi essenziali, la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura, secondo modalità da concordarsi con il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
9. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CC.CC.RR.L. vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito l'espletamento del mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.
10. Ciascuna organizzazione sindacale non può superare il contingente delle giornate assegnate.
11. In applicazione del presente articolo, le organizzazioni sindacali comunicano al competente servizio di gestione giuridica ed economica del personale i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo a partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutori nazionali, regionali e provinciali. A tal fine ciascuna O.S. comunica al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale la composizione aggiornata degli organi statutori, completa delle generalità dei dirigenti sindacali dell'amministrazione di appartenenza anche attraverso supporto informatico.

Art. 11

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Titolarità e flessibilità

1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutori delle organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle

CISL FP	FP CGIL	UIL FPL	DIRSI	SIAD IRS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	USL	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

SIAD/UDIRS
[Signature]

SIAD
[Signature]

[Signature]
COBAS/CGP 13
[Signature]

flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai punti 1 e 2 dello stesso articolo.

2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, punto 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al punto 2, che intendano esercitare il diritto ivi previsto, devono darne comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio di appartenenza, di regola tre giorni prima, per il tramite della propria organizzazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10, punto 8.

COBAS/CODIR
Morales
Manno
M...

Art. 12

Procedure per la richiesta, revoca e conferma delle aspettative sindacali retribuite e non retribuite

1. Le richieste delle aspettative sindacali ai sensi degli artt. 6 e 11 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Accertati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 6 punto 2, il predetto dipartimento provvederà, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, ai conseguenti adempimenti, dandone comunicazione al servizio di gestione giuridica ed economica del personale dell'Amministrazione regionale o all'ente interessato.
2. Le organizzazioni sindacali possono procedere alla revoca e/o a variazioni delle aspettative in ogni momento, comunicandole tempestivamente al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, per i conseguenziali provvedimenti, nonché al ramo di amministrazione o all'ente di appartenenza. In tutti i casi di cessazione dell'aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con l'organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal punto 1, per la concessione delle aspettative sindacali retribuite o non retribuite, per motivi di urgenza segnalati nella richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, è consentito l'utilizzo provvisorio dell'aspettativa, da parte dei dipendenti interessati, dal giorno successivo la data di ricevimento della richiesta medesima.
4. Qualora la richiesta dell'aspettativa retribuita non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 11, con le modalità descritte agli artt. 13 punto 9 e 14, punto 4.

SIAD/VOIES
Morales

Art. 13

Monitoraggio e controllo dei permessi e delle aspettative sindacali

1. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali e delle aspettative da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

CISFP
FP ECU
UILFPL
DIRSI
SA d'RS

Morales
Alfonso
Tramp
Behndelhell
V. Morales
Creschi
USC
Shambert
V. Morales
Frontera
V. Morales

SIAD
Morales

2. La O.S. interessata comunica l'autorizzazione alla fruizione del permesso sindacale al ramo di amministrazione o all'ente ove il dirigente sindacale presta servizio, almeno due giorni lavorativi prima dell'utilizzazione del permesso.
3. I servizi di gestione giuridica ed economica del personale dell'amministrazione e gli enti hanno l'obbligo di inoltrare, con cadenza mensile, al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, i prospetti riepilogativi riportanti il totale dei permessi fruiti dai dirigenti sindacali della struttura.
4. Le suddette comunicazioni a partire dall'1 gennaio 2012 avverranno tramite appositi sistemi da realizzarsi presso il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale.
5. La verifica del rispetto dei contingenti dei permessi sindacali attribuiti alle OO.SS. è di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale che, sulla scorta dei riepiloghi mensili ricevuti, effettua il riscontro a consuntivo delle giornate di permesso sindacale fruito da ciascuna O.S. e dalle R.S.U..
6. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale comunica con cadenza trimestrale alle organizzazioni sindacali il numero di giornate di permesso di cui all'art. 9 punto 2 già utilizzate. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato a ciascuna O.S., il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
7. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale comunica con cadenza semestrale alle organizzazioni sindacali i dati relativi alle giornate di permesso di cui all'art. 9 punto 1 fruito per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali e provinciali.
8. La verifica del rispetto dei contingenti delle aspettative sindacali attribuite alle OO.SS. è di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
9. Nel caso in cui, a seguito della verifica annuale effettuata a consuntivo dal Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, risulti che le organizzazioni sindacali hanno utilizzato permessi o aspettative in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle giornate di permesso o delle aspettative fruito e non spettanti, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo, detraendo dal relativo monte-giornate di spettanza quelle risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-giornate stesso.
10. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative regionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle aspettative e delle giornate di permesso fruito e non spettanti.

SIAD/UDIRS
ho On. V. P. P.

Art. 14
Trattamento economico

COBAS/COBIR
Horatio Minio
M. M.

[Handwritten signature]

1. Al dirigente sindacale in aspettativa retribuita è attribuito, oltre al trattamento economico fondamentale:
 - se dipendente del comparto non dirigenziale, un compenso determinato sulla base delle quote calcolate annualmente, al netto degli accantonamenti di cui all'art. 89, comma 3 del C.C.R.L. 2002/2005, dal Dipartimento regionale della funzione pubblica

SIAD
ho On. V. P. P.

CISAPP <i>[Signature]</i>	FP CCIL Alber <i>[Signature]</i>	UIL FPL Tramp Cesadeli <i>[Signature]</i>	DIRSI Rohselhelt USL <i>[Signature]</i>	SAD/RS <i>[Signature]</i>
------------------------------	--	--	--	------------------------------

e del personale in sede di ripartizione del F.A.M.P. ai dipartimenti, per la categoria e la posizione economica rivestite. I relativi oneri saranno imputati al Fondo appositamente inserito nel bilancio della Regione Siciliana in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 387 del 24/11/2004;

- se dirigente, la retribuzione di posizione, parte variabile, già in godimento nel dipartimento o ente di appartenenza .
- 2. I periodi di fruizione di aspettativa retribuita o di permessi retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'Amministrazione, anche ai fini di quiescenza e previdenza.
- 3. Al dirigente sindacale appartenente al comparto non dirigenziale che usufruisce dei permessi retribuiti è attribuito quale trattamento economico accessorio, per il periodo in cui è in permesso sindacale, il piano di lavoro del ramo di amministrazione o ente di appartenenza.
- 4. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, in caso di aspettativa sindacale a tempo pieno o parziale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in aspettativa sindacale retribuita secondo le indicazioni del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale o dell'area della dirigenza.

Art. 15










Determinazione della rappresentatività sindacale e ammissione alla contrattazione

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa, possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per i rinnovi contrattuali e della fruizione delle prerogative sindacali.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. L'idonea documentazione da fornire all'Aran Sicilia, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso del comma 1 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all'Aran Sicilia con lettera raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, corredata dalle modificazioni statutarie e che dia conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali

SIAD/UDIRS
Lecce

SIAD
Lecce

CISFP  FP eill  UIL FPL  DIRSI  SAdiRS 
   

Cobas/Scabir
H. Gallo
M. Minic

13. L'accertamento della rappresentatività produce effetti sulla ripartizione delle aspettative e dei permessi sindacali a decorrere dalla data di certificazione dei dati della rappresentatività da parte dell'apposito Comitato.
14. L'Aran Sicilia sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% del comparto non dirigenziale o dell'area della dirigenza. La medesima percentuale trova applicazione in tutti i livelli di contrattazione. Per gli accordi quadro la percentuale di rappresentatività di ogni organizzazione sindacale è calcolata sul totale generale delle deleghe del comparto non dirigenziale e dell'area della dirigenza.
15. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente accordo nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'Aran Sicilia convoca immediatamente le OO.SS. firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.

PARTE III
NORME FINALI

*COBAS/COMIN
H. Zullo Florino
M. V. ...*

Art. 16
Tutela del dirigente sindacale

1. Il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti e nel rispetto delle condizioni e termini di legge - in altra sede della propria amministrazione o ente del medesimo comparto quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente di cui al punto 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
3. Il trasferimento di un dirigente sindacale indicato all'art.10 in un ramo di amministrazione diverso da quello nel quale presta servizio o, all'interno dello stesso ramo di amministrazione, in una struttura avente sede in un comune diverso, può essere predisposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza o della R.S.U. della quale egli è componente.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
5. Le disposizioni di cui al punto 3 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al dipendente che ha ricoperto cariche sindacali di livello regionale da almeno un biennio.

Art. 17
Durata

1. Il presente accordo ha validità quadriennale. La disdetta può essere richiesta dall'Aran Sicilia su mandato del Governo regionale o da almeno quattro organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata

*SIAD/VDARS
Lo Cur. V. ...*

*SIAD/VDARS
Lo Cur. V. ...*

CISL FIM FP Cell UIL FPL DIRSI
A. Aut. Altier Tramp. R. ... S. Ad. I. S. S.
Dea ... G. ... U.S.L. ...
... ...

almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.

2. L'accordo disdettato continuerà ad esplicare efficacia oltre la suddetta scadenza naturale, qualora siano nelle more iniziate le attività di contrattazione per il rinnovo e comunque per un periodo non superiore a un anno.

Art. 18

Comitato paritetico per la rappresentatività

1. Il Comitato paritetico per la rappresentatività, istituito in esecuzione dell'art.10 del C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale relativo al quadriennio giuridico 2002/2005 e successivamente integrato con l'istituzione di apposita sezione per l'area della dirigenza, ha il compito di garantire modalità di rilevazione della rappresentatività sindacale certe e obiettive, di certificare i dati relativi alle elezioni delle R.S.U. e dei dati associativi delle OO.SS. e di dirimere ogni controversia in ordine alla loro legittimazione e rappresentatività. Rientra tra i compiti del Comitato, secondo quanto previsto dal precedente art.15, anche la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni nell'ambito della procedura di rilevazione delle deleghe sindacali.
2. La composizione, i compiti, il funzionamento e la durata del Comitato paritetico per la rappresentatività sono stabilite da un apposito protocollo di intesa stipulato tra l'Aran Sicilia e le OO.SS. rappresentative del comparto unico costituito dalla Regione Siciliana e dagli Enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000 dove si applica il C.C.R.L. del personale con qualifica non dirigenziale e dell'area della dirigenza regionale.

Art. 19

Rappresentanze sindacali unitarie

1. Con successivo accordo sarà definito il regolamento elettorale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
2. La costituzione delle R.S.U. dovrà possibilmente coincidere con il rinnovo delle stesse, sia per il comparto non dirigenziale che per l'area della dirigenza, in ambito statale.

Palermo, 29.09.2011

CISL 

Aut.



UIL FPL

Tramp
Cescheri
Stambouli


DIRSI

Rehudo Chella


USC



FP EGIL

Alber



SIAD/UDIRS



SIADIES



SIAD



COBAS / COP IR
Hocallo